

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI LOTTI E LOCULI CIMITERIALI
APPROVATO CON ATTO CONSILIARE N. 6 DEL 14.1.1980**

DISPONIBILITA' DELLE AREE E DEI LOCULI

ART.1

In esecuzione al progetto di ampliamento ed ammodernamento del Cimitero Comunale, il Comune mette a disposizione della popolazione aree da destinare a cappelle funerarie e loculi cimiteriali.

MODALITA' DI CONCESSIONE

ART.2

Tutti i cittadini interessati possono chiedere la concessione dei loculi e delle aree per costruzione di cappelle funerarie, presentando apposita istanza in bollo alla Segretaria del Comune. Nella istanza dovrà essere esplicitamente dichiarato che il richiedente si obbliga di osservare le norme riportate nel presente regolamento.

ART.3

L' Amministrazione comunale esamina le istanze in relazione alle disponibilità dei loculi e delle aree per cappelle funerarie, con atto deliberativo di Giunta procede all' assegnazione dei loculi e delle aree, secondo la richiesta in ordine strettamente cronologico; all' atto della notifica dell' accoglimento della domanda, l' interessato alla concessione del lotto, dovrà provvedere al versamento del 50% dell' importo o dell' intera somma se lo ritiene opportuno; l' importo invece per la concessione del loculo dovrà essere pagato, in un' unica soluzione alla stipula del contratto.

ART.4

Il richiedente ottenuto l' accoglimento della istanza con le formalità di cui al precedente art.3 deve provvedere a presentare una planimetria, recante le indicazioni del lotto firmata dall' interessato e da un tecnico abilitato e regolarmente iscritto all' albo, con il relativo progetto redatto su unica tavola, piegata nelle dimensioni di cm. 21x31. Tale progetto dovrà contenere tre piante(fondazioni, piano rialzato, copertura), due sezioni (trasversale e longitudinale) e il prospetto principale nella scala 1/50, i particolari costruttivi e decorativi in scala non minore di 1/10 ed una relazione sul sistema costruttivo e sui materiali impiegati secondo le modalità indicate dall' art. 76 del D.P.R. 21.10.1975,N. 805.

ART.5

Le costruzioni delle opere di cui al precedente art. 4 devono essere fedeli ai progetti debitamente approvati dalla Commissione Comunale per l' edilizia . Nella redazione dei progetti di cappelle e di edicole funerarie i progettisti devono attenersi alle seguenti limitazioni:

- la distanza del fronte della costruzione dal limite della strada deve essere uguale a, o maggiore di m. 1,00 ; la distanza del lato opposto al lotto attiguo deve essere uguale a, o maggiore di m. 0,50 ; le distanze dei rimanenti lati dai relativi confini devono essere uguali a, o maggiori di m. 1,00;
- le sporgenze di gronda, le pensiline ed i basamenti devono essere uguali a, o minori di m.0,30 dai contorni così determinati;
- l' altezza, intesa come distanza del piano di campagna dalla linea di gronda deve essere uguale a, o minore di m.4,00;
- i confini dei lotti non devono essere delimitati da siepi continue;l' intera superficie restante può essere coltivata a prato e può ospitare piante ornamentali e di alto fusto sempre che siano poste in modo da non formare siepi continue.

ART.6

Il concessionario deve curare inoltre il deflusso delle acque piovane fino alla fogna comunale, sistemare la zona di rispetto antistante all' opera e pavimentare le fasce di rispetto a confine e la parte di viale pertinente. Sono vietate le cripte. Sono a carico del concessionario i diritti ed i contributi in vigore in materia di costruzione.

ART.7

Dopo ottenuta l' assegnazione dell' area di cui al precedente art.3 da parte della Giunta Municipale e dopo l' approvazione dell' opera da parte della Commissione Comunale per l' 'Edilizia sarà provveduto a cura dell' ufficio tecnico comunale al distacco dell' area assegnata. L' inizio dei lavori non potrà avvenire se non dopo il versamento dell' altro 50% del prezzo,il deposito provvisorio per spese contrattuali e dopo che il relativo contratto sia stato reso esecutivo e debitamente registrato. Tutte le spese per la rogazione, registrazione del contratto, per imposte presenti e future cederanno sempre a carico del concessionario.

ART.8

Le concessioni di cui innanzi di aree per sepoltura di famiglie e per sepolture individuali,e concessioni amministrative di bene demaniale e non alienazione. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d' uso non superiore a 99 anni su una determinata opera costruita dal comune(loculi) o su area, parte del cimitero, da adibire a costruzione di cappelle funerarie. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. Solo per sepolture di famiglia può essere autorizzata una limitata concessione di diritto di uso di cui agli articoli seguenti.

ART.9

La concessione di sepoltura di famiglia si intende fatta "jure sanguinis" fra i discendenti in linea retta del primo concessionario, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare i coniugi,i discendenti ed i coniugi di questi,gli ascendenti; solo il concessionario d' origine può estendere l' uso della sepoltura ad altri congiunti o ad estranei, indicandoli nell' atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune l' esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla

concessione, ferma la disponibilità solidale di tutti i titolari; in difetto dagli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l' apposito ufficio, che ne prenda nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA

ART.10

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aver diritto, secondo l' atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione (XXXXXXX)stessa. Se il concessionario è un Ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo;l 'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto, o per ragioni di ordine morale. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l' opposizione. La controversia fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

ART.11

Nella sepoltura di famiglia, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare messe, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. in essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell' ossario generale facendo rilevare nell' iscrizione tali circostanze.

TRASMISSIONI DIRITTI D' USO

ART.12

I diritti d' uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili in linea retta per successione "jure sanguinis" e, estinta la famiglia nei suoi discendenti diretti, "jure hereditatis". Può permettersi la cessione di diritti d' uso a terzi di tutta o di parte della sepoltura di famiglia, quando ricorrono giustificate ragioni, familiare od economiche da valutare a giudizio dell' Amministrazione con esclusione di intenti di speculazione e semprechè siano rispettate le salme già accoltevi. La cessione è subordinata al versamento dei diritti dovuti a termine di tariffe.

ART.13

La cessionaria di sepoltura di famiglia può essere dichiarata decaduta:

- a) per inadempienza all' esecuzione dell' opera entro e non oltre 36 mesi dalla data di stipulazione dell' atto di concessione;qualora l' area non sia ancora disponibile, quest' ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna della area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di 6 mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è

applicato la penale dell' uno per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma depositata. Comunque trascorsi i tre anni dalla data della stipula dell' atto di concessione e l' eventuale proroga di sei mesi di cui al comma precedente senza che il concessionario abbia dato inizio alla costruzione, l' atto di concessione s' intende revocato a tutti gli effetti, senza alcuna pretesa da parte del concessionario inadempiente di risarcimento o di indennizzo per la somma versata ed il comune rientra nella piena disponibilità dell' area concessa e può pertanto farne oggetto di una nuova concessione;

b) per soppressione del Cimitero;

c) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi dritto.

La decadenza per abbandono è adottata con apposita deliberazione di Giunta, debitamente notificata agli interessati, se reperibili nel caso che il concessionario o gli aventi causa non risultino reperibili, sull'area o sulle opere incomplete è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all' albo posto all' ingresso del cimitero è pubblicato l' elenco delle concessioni per le quali si è iniziata la procedura della decadenza per abbandono. Decorsi due anni consecutivi dall' invio della diffida e della pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell' abbandono, la decadenza diviene definitiva senza dar luogo ad alcuni indennizzi o rimborsi.

ART.14

Pronunciata la decadenza il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l' osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell' ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste in campo comune per il periodo occorrente, quindi i resti sono depositati nell' ossario generale.

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

ART.15

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l' Amministrazione ritiene indispensabile o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, solo in tal caso, ai sensi dell' art. 55 del T.U. della legge comunale e provinciale e ai termini del presente regolamento, non esclusa la decadenza. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti, e ad un versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere stesse se l' interessato non ha provveduto nel termine prefisso.

FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA E LOCULI

ART.16

Per ogni concessione di aree di sepolture di famiglie e di singoli loculi è istituito apposito fascicolo nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle

opere, ai seppellimenti, alle autorizzazioni e comunicazioni varie, alle successioni ecc., nonché tutti gli altri atti, documenti inerenti alla concessione stessa.

ART.17

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni delle leggi e regolamenti che hanno attinenza alla materia ed in speciale modo il regolamento di polizia mortuaria approvato con atto consiliare n. 5 del 14.1.1980.

TARIFFA

ART.18

Per le concessioni di cui in oggetto al presente regolamento, viene osservata la seguente tariffa:

- lotto di mq. 38,76.....£ 1.600.000 (€ 826,33)
- loculi.....£ 300.000 (€ 154,93)

le tariffe dei loculi possono essere riviste all' inizio di ogni anno con atto del Consiglio Comunale

NORMA TRANSITORIA

ART.19

Eventuali disponibilità di occupazione temporanea di loculi data dai concessionari ai cittadini sforniti, debbono avere carattere prioritario nella assegnazione di loculi secondo le modalità di cui all' art. 3.